

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Personale di custodia

Ufficiali idraulici - Ufficiali di bonifica
Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4000 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 14° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 22° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 26° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 30° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7500 al compimento del 34° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 38° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro del tesoro
MEDA.

Il numero 1918 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione presa dalla Commissione speciale nominata dall'assemblea generale della Pace per l'istituzione di una medaglia commemorativa comune da concedersi per la campagna di guerra 1914-1918 ai combattenti delle Nazioni alleate ed associate;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la medaglia della Vittoria, commemorativa della grande guerra per la civiltà.

Art. 2.

La medaglia, del diametro di 36 mm. e dello spessore di 2 mm. verrà conlata col bronzo delle artiglierie nemiche e sarà conforme al modello, che, col presente decreto, verrà depositato negli archivi di Stato.

Essa porterà nel recto una Vittoria alata e nel verso l'iscrizione « Grande guerra per la civiltà ».

Art. 3.

La medaglia sarà data gratuitamente a spese dello Stato.

Art. 4.

La medaglia sarà portata appesa al lato sinistro del petto con un nastro di seta della larghezza di 37 mm. dai colori di due arcobaleni affiancati pel rosso, con un filetto bianco ai due orli.

Art. 5.

In luogo della medaglia si porterà, nei casi, previsti, il solo nastrino.

Art. 6.

La medaglia sarà concessa ai militari, militarizzati ed assimilati, che ottennero il distintivo delle fatiche di guerra istituito con R. decreto 21 maggio 1916, n. 641, o che abbiano, in ogni caso, prestato servizio per almeno quattro mesi in zona di giurisdizione delle armate stando a disposizione delle autorità mobilitate e collaborando direttamente con l'esercito operante.

Art. 7.

La spesa per la distribuzione della medaglia sarà sostenuta con i fondi iscritti nei bilanci dei Ministeri della guerra e della marina per le spese relative alla guerra.

Art. 8.

I Nostri ministri della guerra e della marina stabiliranno le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI — MEDA.

Visto, il Guardasigilli: FERRA.

Il numero 4 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e le successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1509, riguardante l'aumento dell'indennità di trasferta per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della R. guardia di finanza;